Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola

notiziario web a cura dell'Agorà - anno 2023 settembre
A cura Prof. Manola Branchinelli

Si prega di non rispondere a questa mail/SMS in quanto oggetto di invio a tutti gli iscritti in modalità contestuale e attraverso funzione hosting dedicata al ns. giornale.
Il documento è strutturato sotto forma di ipertesto e pertanto è possibile la consultazione dei siti correlati, semplicemente cliccando sui link presenti)

(.per altre news vai a **www.agorascuola.org**–
per l'archivio normativo vai a **www.agorascuola.it**

Agorà scuola è aperta ogni giorno in orario pomeridiano dalle 16.00 alle 19.00.

Pensioni 2024

- **Decreto n. 185 del 15 settembre 2023**;
-
- **Circolare n. 54257 del 18 settembre 2023**;
-
- **Tabella riepilogativa requisiti 2024_definitiva**.

..domande entro il 23 ottobre

su "istanze on line"

per cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, **con effetti dal 1° settembre 2024.**

Le varie tipologie di istanze

– Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati **entro il 31 dicembre 2024** (Art. 24 commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 – Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – Art.1 commi da
147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205);

– Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati **entro il 31 dicembre 2021** (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – art. 1, comma 94 Legge 30 dicembre 2021, n. 234) (**opzione donna**);

– Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
– Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti

-Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 14, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – (**quota 100 maturata entro il 31 dicembre 2021**)

– Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 87 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (**quota 102, da maturata entro il 31 dicembre 2022)**

– Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 87 Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (**quota 103, da maturare entro il 31 dicembre 2023)**

I requisiti

Pensioni di	vecchiaia		(uomini/donne)			
	anni	mesi	**d'ufficio**	**a domanda**	***con almeno**	**20 anni anzianità**
2024	**67**		**entro 31 agosto.**	**entro 31 dicembre**		
2024	**66**	**7**	docenti infanzia			
(con anni 30	servizio)					
Pensione	**anticipata**		**entro 31 dicembre**			
	uomini			**donne**		
	anni	mesi		anni	mesi	
2024	42	10		41	10	
Pensione	**Anticipata flessibile**		**entro 31 dicembre 2023**			
	anni		servizio			
2024	62		41			

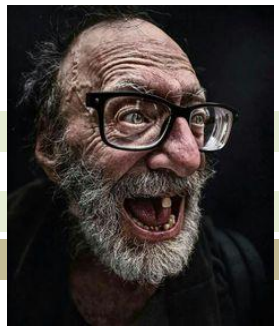

Quota 100 possesso dei requisiti **entro il 31 dicembre 2021**: 62 anni - anzianità contributiva minima di 38 anni

Quota 102 possesso dei requisiti **entro il 31 dicembre 2022**: 64 anni - anzianità contributiva minima di 38 anni

Quota 103 possesso dei requisiti **entro il 31 dicembre 2023**: 65 anni - anzianità contributiva minima di 38 anni

Opzione donna possesso dei requisiti **entro il 31 dicembre 2021 (legge 234/2021) :**

anni	**servizio**
58	**35**

Opzione donna possesso dei requisiti **entro il 31 dicembre 2022 (legge 197/2022)**:

anni	**servizio**
60*	**35**

*__ridotta di un anno__ per ogni figlio nel limite massimo di due anni (calcolo interamente contributivo - decisamente penalizzante..) e

che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i settanta anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

b) hanno una riduzione della capacita' lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale al 74 per cento;

Per ogni situazione è garantita specifica consulenza presso la ns. Struttura col supporto del Patronato **Medea c.s.** in Via Alberto Mario 34/36 a circa 80/100 metri da Agorà, **attraverso il quale, comunque, si deve inoltrare la cessazione all'INPS.**

Scopri quanto prenderai di pensione. Su PMI.it è possibile effettuare in maniera gratuita la simulazione del calcolo relativo all'assegno della tua pensione. Il tool on line è facile e semplice da usare

- **ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILI**
- **(per le funzioni "on line")**
- **a) USERNAME** dello **SPID (di solito la e- mail personale)**
- **b) password** dello **SPID**
- **c) codice personale di istanze on line (possiamo anche ricavarlo "ex novo"..!!**
- **(N.B.: in mancanza di tali dati non sarà possibile inoltrare domande finalizzate all'accesso alla pensione 2023….)**

D.P.C.M. 4 agosto 2023

(liberamente tratto da www.flcgil.it)

In **Gazzetta Ufficiale** (Serie Generale n. 224 del 25 settembre 2023) è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023 "Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza"…

per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento

Costi

2.500 euro per i corsi da 60 CFU/CFA
2.000 euro per i corsi da 30 CFU/CFA
150 euro per le prove finali

1. Corsi abilitanti da 60 CFU: organizzazione e accesso

Tempi: in prima applicazione dovrebbero concludersi entro maggio 2024.

Titolo di accesso: è quello che consente di insegnare una disciplina in una classe di concorso secondo la normativa vigente. Inoltre, possono accedere coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per gli iscritti ai percorsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l'accesso è subordinato all'acquisizione di 180 CFU.

Riserva di posti: la norma prevede per i primi tre cicli dei percorsi abilitanti **una riserva di posti** pari al 45% per il primo ciclo e pari al 35% per il secondo e terzo ciclo per le seguenti categorie:

- coloro che hanno svolto **servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno 3 anni nei 5 precedenti**, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso
- coloro che hanno **sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria** di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del DL 73/21
- i **titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale** delle regioni (per questi ultimi la riserva è pari al 5%).

Organizzazione corsi: per il 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi potranno essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con **modalità telematiche** sincrone**, in misura non superiore al 50% del totale.**

Struttura del percorso: è prevista l'acquisizione di almeno 10 CFU/CFA di area pedagogica e 20 crediti tra tirocinio diretto e indiretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio diretto, l'impegno in presenza nelle classi è pari almeno a 12 ore.

Obbligo di frequenza: è fissato al 70% per ogni attività formativa.

Prova finale: consiste in una prova scritta e in una lezione simulata. **Prova scritta**: sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio diretto e indiretto.

Lezione simulata: ha durata massima di 45 minuti e verte su un tema proposto dalla Commissione 48 ore prima della prova. Richiede la progettazione, anche mediante tecnologie digitali multimediali, di un'attività didattica innovativa, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche.

Riconoscimento dei 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022: possono essere riconosciuti nell'ambito dei corsi formativi abilitanti da 60 CFU/CFA, fermo restando l'obbligo di conseguire almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.

ITP: fino al 31 dicembre 2024 i diplomi che danno accesso alle classi di concorso per Insegnanti tecnico pratici (ITP) rimangono validi ai fini della partecipazione ai concorsi e ai fini dell'accesso ai corsi abilitanti.

2. Percorsi formativi abilitanti da 30 CFU on-line per docenti abilitati su altro grado/classe di concorso oppure specializzati sostegno

A chi sono rivolti: docenti **già in possesso di abilitazione su altra classe di concorso** o altro grado di istruzione o di specializzazione su sostegno

Contenuti della formazione: riguardano l'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.

Organizzazione dei corsi: mediante modalità telematiche sincrone, esclusivamente presso **i Centri** che organizzano e impartiscono percorsi accreditati per la formazione abilitante. **Prova scritta:** una progettazione didattica innovativa inerente alla disciplina della classe di concorso
Numero di posti: i corsi attivabili con questa modalità vanno in deroga ai limiti di sostenibilità previsti nella programmazione effettuata dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

3. Percorsi formativi abilitanti da 30 CFU

A chi sono rivolti: ai docenti che abbiano maturato **tre anni di servizio** negli ultimi cinque presso le scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso **e** coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale del concorso "straordinario bis" (di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106).

4. *Percorsi formativi transitori da 30 CFU per i neo-laureati o per coloro che non hanno acquisito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022*

Sono richiesti per accedere ai concorsi banditi **fino a fine 2024** agli aspiranti in possesso di idoneo titolo di studio che **non** hanno acquisito i 24 CFU/CFA entro il 31 ottobre 2022. Qualora si risulti vincitori di concorso sono previsti ulteriori percorsi pari a 30 CFU/CFA da integrare dopo il concorso.

Nell'ambito dei 30 CFU/CFA è prevista l'acquisizione di competenze pedagogiche, didattiche e metodologiche e lo svolgimento di attività di tirocinio diretto.

Tempi: in prima applicazione i corsi si dovrebbero concludere entro il 28 febbraio 2024.

5. *Percorsi formativi da 30 o 36 CFU/CFA per i vincitori di concorso che hanno partecipato senza essere già abilitati*

Questi corsi saranno attivati per coloro che partecipano ai prossimi concorsi senza abilitazione. Sono così articolati:

- 30 CFU per coloro che partecipano con **il titolo di accesso + 3 anni di servizio** negli ultimi 5 nella scuola statale, di cui uno sulla classe di concorso specifica;.
- 30 CFU per coloro che partecipano al concorso avendo conseguito 30 CFU/CFA di cui al punto 4;
- 36 CFU per coloro che partecipano con il titolo di accesso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

Prova finale: è costituita da una prova scritta e una prova orale. **Prova scritta**: un intervento di progettazione didattica innovativa inerente la disciplina della classe di concorso.

Prova orale: è una lezione simulata su un tema assegnato 48 ore prima dalla Commissione.

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5

Allegato A

Allegato B

In sintesi

Nuovo sistema

Il nuovo sistema di formazione e reclutamento della scuola secondaria di primo e secondo grado è delineato nel D.lgs. n. 59/2017, come modificato dal DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022), e **si articola in**:

1. un **percorso** universitario e accademico **abilitante** di formazione iniziale, corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA (il percorso si articola in: formazione; prova finale; valutazione finale)
2. un **concorso** pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, cui accedono gli abilitati (ed anche i docenti che, alla data di presentazione delle istanze, abbiano svolto nelle scuole statali tre anni di servizio anche non continuativo, negli ultimi cinque, di cui uno nella specifica classe di concorso di partecipazione);
3. un **periodo di prova** in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

Fase transitoria (sino al 31/12/2024)

La fase transitoria, disciplinata dall'articolo 18-bis del summenzionato D.lgs. n. 59/2017 e ss.mm., prevede che, **sino al 31/12/2024, possano partecipare ai concorsi per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per posto comune e di insegnante tecnico- pratico, i docenti in possesso di**:

- **titolo di studio** per l'accesso alla classe di concorso **più 30 CFU/CFA** del percorso universitario e accademico abilitante; oppure
- **titolo di studio** per l'accesso alla classe di concorso **più 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022**, previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

Per gli ITP, il titolo di studio è il diploma (che dà accesso alla classe di concorso), mentre per i posti comuni il predetto titolo è la laurea (comprensiva di tutti i crediti necessari per accedere alla classe di concorso).

Tempistica primi percorsi abilitanti

- **l'offerta formativa di 30 CFU/CFA**, in sede di prima applicazione, **deve concludersi entro il 28 febbraio 2024**;
- i **percorsi** di **60 CFU/CFA**, in sede di **prima applicazione**, devono concludersi **entro il 31 maggio 2024.**

Per completezza di informazione, ricordiamo che gli aspiranti che, durante la fase transitoria, parteciperanno al concorso con 30 CFU/CFA (come anche quelli che vi partecipano con 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31/10/2022), qualora lo vincano:

1. saranno assunti con contratto al 31/08;
2. integreranno, nel corso dell'anno di assunzione a tempo determinato, la formazione (con 30 ovvero 36 CFU/CFA, ove mancanti) per conseguire l'abilitazione;
3. saranno assunti in ruolo e sottoposti all'anno di prova;
4. saranno confermati in ruolo, in seguito al positivo superamento dell'anno di prova.

Chi ha conseguito i 24 CFU per l'insegnamento, indipendentemente dalla partecipazione al concorso, potrà farsi riconoscere questi crediti nel percorso di 60 CFU ed integrare solo i crediti mancanti per conseguire l'abilitazione ? SI

Cosa succede ai 24 CFU dopo il 2024?
Secondo le attuali disposizioni normative, i 24 CFU saranno ancora validi come requisito di accesso al Concorso Straordinario ter 2023

Quando entrano in vigore i 60 CFU?
2025

Nello specifico: Percorsi abilitanti da 60 CFU: verranno erogati a partire dal 2025, anno in cui diventeranno requisito per l'abilitazione. Percorsi abilitanti da 30 CFU: questi percorsi sono pensati per i docenti che sono già in possesso dell'abilitazione o della specializzazione per un'altra classe di concorso.

Chi può inserirsi nelle GPS 2024?
In particolare, accedono a questa fascia i docenti che possiedono laurea specialistica/ magistrale e 24 CFU. **I docenti già inseriti nelle GPS del 2020 non hanno bisogno dei 24 CFU**

Cosa succede dopo il 31 ottobre per i 24 CFU?
I 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 sono uno dei requisiti di accesso al primo concorso della fase straordinaria, atteso per settembre. I 24 CFU costituiranno **la base** per arrivare ai 60 CFU previsti come standard per il conseguimento dell'abilitazione.

Cosa cambia tra 24 e 60 CFU?
La prima differenza tra 24 CFU e 60 CFU che balza subito agli occhi è quella relativa alla funzione dei due percorsi: i 24 CFU erano un semplice requisito di accesso per le Graduatorie, per i concorsi e per il TFA Sostegno. Ma non conferivano l'abilitazione all'insegnamento.

Quanti CFU servono per entrare in GPS?
È importante sottolineare che durante la fase transitoria, che si protrarrà **fino al 31 dicembre 2024,** sarà ancora possibile utilizzare i vecchi 24 CFU. Tuttavia, una volta scaduti i termini, sarà accettato solamente il possesso dei 60 CFU come requisito valido per l'inserimento nelle graduatorie.

Quali lauree danno i 24 CFU?
I 24 CFU comprendono le seguenti materie: psicologia dell'educazione (M-PSI/04), antropologia culturale (M-DEA/01), pedagogia generale e sociale (M-PED/01) e metodologie e tecnologie didattiche (M-PED/03

Come far convalidare i 24 CFU?
Per il riconoscimento dei 24 CFU deve essere richiesta quindi la “Certificazione di conformità degli obiettivi formativi e contenuti didattici” in base al decreto 616/17 presso l'ateneo dove sono stati sostenuti gli esami

Da quando i 24 CFU diventano 60?
Cosa cambia con i 60 CFU? Con l'approvazione della legge n. 79 del 29 giugno 2022 (conversione in legge – con modificazioni – del decreto n. 36 del 30 aprile 2022) per ottenere l'abilitazione all'insegnamento bisognerà conseguire i 60 CFU al posto del classici 24 CFU

Chi deve conseguire i 30 CFU?
I docenti che abbiano maturato tre anni di servizio negli ultimi cinque presso le scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso e coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale del concorso “straordinario bis”
potranno conseguire l'abilitazione con corsi da 30 CFU/CFA.

Una nuova opportunità per gli ATA?

Nota 24757 del 20 settembre 2023 - Organico temporaneo PNRR – Attivazione monitoraggio sulla qualifica richiesta

"Le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR……sono autorizzate a conferire ***incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario*** *a tempo determinato* ***fino al 31 dicembre 2023"***
Tale facoltà prevede un monitoraggio, la cui attuazione era riferita al periodo *" dal giorno 20 al 25 settembre 2023"*.
Attendiamo di conoscere le effettive esigenze comunicate dalle Scuole.

****

Ipotesi CCNL 2019/21

(liberamente tratto da www.orizzontescuola.it)

Parte economica

Aumento medio mensile per i docenti: 124 euro e di **190 euro per i Direttori dei servizi generali e amministrativi**.

Assistenti tecnici del primo ciclo (SCUOLA PRIMARIA): indennità di disagio

All'assistente tecnico del primo ciclo, si legge sul testo dell'ipotesi, di cui alla legge 178/2020 utilizzato su più sedi è riconosciuta un'indennità di disagio il cui importo, che varia da un minimo di **350,00 Euro ed un massimo di 800,00 Euro annui lordi.**

Ciò, viene definito in sede di **contrattazione collettiva integrativa** di cui all'art. 30, comma 4, lett. a6) tenendo conto del numero di scuole affidate e della distanza media tra le stesse.

Docenti e ATA in servizio nel 2022/23: arriva "una tantum" di 63 e 44 euro. Anche per i supplenti

L'emolumento spetta dunque ai docenti con contratto al 31 agosto 2023 o 30 giugno 2023.

Non sappiamo ancora quando, nel concreto, saranno assegnati i nuovi importi stipendiali stabiliti nell'Ipotesi di contratto. Probabilmente in autunno.

Normativa: cosa cambia per i docenti

Formazione docenti: si svolgerà durante l'orario di servizio

I **corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferica o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma, durante l'orario di servizio e fuori dell'orario di insegnamento.**

Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta **il rimborso delle spese di viaggio**.

Da aggiungere, per quanto riguarda gli insegnanti, che il personale ha diritto alla **fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.**

Attività funzionali possono svolgersi a distanza

Tutto ciò però può essere svolto a condizione che tali attività non siano a carattere deliberativo. Vale anche per le due ore di **programmazione dei docenti di scuola primaria.**

Saranno **i Regolamenti di istituto a stabilire quali attività coinvolgere e in quali circostanze**.

Le ore di lavoro dedicate ai GLO rientrano nelle 40 ore obbligatorie di attività funzionali

Novità anche per le attività del GLO: gli obblighi relativi a queste attività sono programmati **secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti,** dunque, nella predetta programmazione occorrerà tener **conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue.**

Facendo parte delle **40 ore annue di attività funzionali all'insegnamento**, tali ore **non possono rientrare nelle ore dedicate alle lezioni.**

Mobilità docenti: il vincolo triennale entra nel Contratto .. con deroghe

Il vincolo triennale di permanenza nella sede di assunzione fa parte del Contratto e vengono recepite le deroghe già individuate per **sovrannumero, esubero, disabilità o assistenza**.

Vengono introdotte due nuove deroghe, per genitori con figli fino a 12 anni e caregiver, che potranno presentare domanda di trasferimento interprovinciale.

Docenti di ruolo possono accettare supplenza annuale su posto intero anche su sostegno e altre classi di concorso

Il nuovo contrato scuola prevede la possibilità per i docenti di ruolo di poter accettare supplenza annuale su posto intero anche su sostegno e altre classi di concorso.

Il comma 1 dell'articolo 47 del testo riporta infatti che il **personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare**, nell'ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.

L'accettazione dell'incarico, prosegue il contratto, **comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato**, inclusa quella relativa alle ferie.

Normativa: cosa cambia per il personale ATA

Ecco l'operatore scolastico: un nuovo CS che assiste gli alunni con disabilità e fa da supporto ai servizi amministrativi e tecnici

La novità più interessante che il nuovo CCNL porta al personale ATA è l'introduzione della **figura dell'operatore scolastico.**

L'operatore scolastico sarà una sorta di collaboratore scolastico con dei compiti aggiuntivi di assistenza non specialistica agli alunni con disabilità e di supporto ai servizi amministrativi e tecnici.

"Svolge, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica.

È addetto ai servizi generali della scuola quali, a titolo esemplificativo:
– accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni – nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell'ora o nell'uscita dalla classe per l'utilizzo dei servizi e durante la ricreazione – e del pubblico;
– pulizia dei locali, degli spazi scolastici, degli arredi e delle pertinenze;
– vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'uso dei servizi e nella cura dell'igiene personale;
– custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;
– collaborazione con i docenti.
*– **attività qualificata non specialistica di assistenza e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie agli alunni con disabilità**;*
*– **supporto ai servizi amministrativi e tecnici**."*

Mobilità verticale ATA

torna la mobilità verticale**, ovvero il passaggio all' area superiore. Nel testo dell'ipotesi di CCNL vengono elencati i requisiti richiesti per poter accedere all'area successiva.**

Graduatorie ATA terza fascia: nuovi profili professionali e titoli di accesso

Tra le novità più importanti che porta il nuovo contratto scuola bisogna sottolineare che per accedere alle **graduatorie di terza fascia ATA serviranno nuovi titoli e nuovi profili professionali.**

L'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA è atteso nel 2024 e dunque per i nuovi ingressi saranno necessari titoli di accesso differenti rispetto a quelli finora noti.

Viene introdotta la **certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale** quale requisito base per l'accesso. Per il profilo del cuoco sarà richiesto il diploma di scuola secondaria e non più la qualifica.

Assistente amministrativo: diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

Assistente tecnico: diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Cuoco: diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Guardarobiere: diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado "Sistema moda" e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Infermiere: laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Collaboratore scolastico: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o "Certificato di competenze" relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione

Operatore scolastico: attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. In alternativa diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o "Certificato di competenze" relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.

Personale ATA, ecco il lavoro a distanza: differenze fra lavoro agile e da remoto previste dal nuovo contratto scuola

Prima di tutto è bene chiarire che il **lavoro a distanza** è stato regolato dal nuovo contratto prevedendo due diverse modalità di prestazione lavorativa: il **lavoro agile e il lavoro da remoto**.

Per quanto riguarda il primo caso, ovvero il **lavoro agile**, prima di tutto ci sarà un accordo specifico fra le parti e le attività di lavoro saranno svolte senza vincoli di orario precisi o un preciso luogo di lavoro.

Nel secondo caso, quello del **lavoro da remoto**, la prestazione di lavoro viene effettuata con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza in materia di orario di lavoro.

Normativa: le altre novità per docenti e ATA

Supplenti docenti e ATA, tre giorni di permesso retribuito anche per loro

Buone notizie per i supplenti docenti e ATA: il testo dell'ipotesi di CCNL riporta infatti che il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ovvero il docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, ha diritto, a domanda, a **tre giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione**.

Per il **personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore.**

Congedo parentale: non riduce le ferie e vale ai fini dell'anzianità di servizio. Preavviso scende a 5 giorni.

L'ipotesi di contratto scuola introduce novità per quanto riguarda il periodo di congedo parentale. Il testo chiarisce che questo non riduce le ferie ed è valutato ai fini dell'anzianità di servizio. Inoltre, il periodo di preavviso si riduce da 15 a 5 giorni. Ai genitori lavoratori è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità per il ricongiungimento ai figli fino ai 12 anni.

Transizione di genere, a docenti e ATA verrà riconosciuta un'identità alias

L'ipotesi di CCNL 2019-2019 del comparto istruzione e ricerca sottoscritta il 14 luglio all'Aran prevede tra le altre novità il **riconoscimento di un'identità alias al dipendente che ha intrapreso un percorso di transizione di genere.**

Modalità di accesso e tempi di richiesta e attivazione dell'alias saranno specificate in apposita regolamentazione interna, la carriera alias resterà inscindibilmente associata e gestita in contemporanea alla carriera reale.

Ipotesi CCNL 2019/21

Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

(sarà il MIM a indicare nello specifico di quale certificazione si tratta)

E' prevista per tutti i profili, eccetto che per quello di collaboratore scolastico **la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale**

Personale già incluso in graduatoria

- fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, **l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso** dall'esterno **al nuovo sistema di classificazione non comporta la decadenza dalle graduatorie** vigenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni contrattuali relative all'ordinamento ATA (il giorno 1 del mese successivo ai tre mesi seguenti la firma definitiva del CCNL);
- **è previsto un solo caso in cui la mancanza del titolo di studio d'accesso comporta la decadenza dalle graduatorie di istituto di III fascia**
- **gli aspiranti inseriti in III fascia** avranno un anno di tempo per regolarizzarsi riguardo al possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Decadenza graduatorie III fascia

Come detto sopra, è prevista la decadenza dalle graduatorie di istituto di III fascia in un solo caso, ossia qualora gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia:

- **non siano in possesso del titolo di studio per l'accesso dall'esterno previsto dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza** [ad esempio, i collaboratori scolastici che avevano avuto accesso con la sola licenza media e sono tuttora in graduatoria, in virtù del precedente inserimento].

Viceversa, gli aspiranti inclusi nelle GI di III fascia, che non hanno il titolo di studio d'accesso previsto dal nuovo ordinamento, ma hanno svolto anche un giorno di supplenza, permangono in graduatoria.

Certificazione alfabetizzazione digitale

Come detto sopra, per tutti i profili, eccetto che per quello di collaboratore scolastico, è richiesto il possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Il summenzionato art. 59/10 dispone al riguardo che:

- gli aspiranti inclusi inclusi nelle GI di III fascia, non in possesso della suddetta certificazione, dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame (il giorno 1 del mese successivo ai tre mesi seguenti la firma definitiva del CCNL), se richiesta per l'accesso al profilo;
- trascorso il succitato periodo, senza aver conseguito la certificazione in questione, i suddetti aspiranti decadono dalla graduatoria.

- se non in possesso della prevista certificazione internazionale di alfabetizzazione Riguardo all'ultimo punto, in attesa dei chiarimenti ministeriali, affermiamo che le

nuove disposizioni non riguardano nemmeno coloro i quali si sono inseriti nelle graduatorie ATA 24 mesi per l'a.s. 2023/24

- *4. Fermo restando il potere di autotutela dell'Amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle aree del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l'amministrazione, già bandite prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al presente Capo.*

Istituti professionali pre riordino

(ecco come cambia la Struttura degli Istituti Professionali)

Dall'anno scolastico 2018/19 continuano a essere attive, fino a progressivo esaurimento, le classi seconda, terza, quarta e quinta degli istituti professionali, secondo i settori, gli indirizzi, le articolazioni e opzioni previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 87 del 2010. Gli istituti professionali offrono sei indirizzi divisi in due settori, settore servizi e settore industria e artigianato, pensati anche per l'occupabilità. Essi prevedono la possibilità di personalizzare le discipline dell'area di indirizzo del 25% nel primo biennio, 35% nel secondo biennio e 40% il quinto anno anche per rispondere ai fabbisogni del mondo del lavoro.

SETTORE SERVIZI

1. Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
2. Servizi socio-sanitari
3. Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera
4. Servizi commerciali

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

1. Produzioni artigianali e industriali
2. Manutenzione e assistenza tecnica

Settore	Indirizzo	Articolazioni	Opzioni
SERVIZI	SERVIZI per l'AGRICOLTURA e lo SVILUPPO RURALE (biennio comune + triennio)		Gestione risorse forestali e montane
			Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio
	SERVIZI SOCIO-SANITARI (biennio + triennio)		
		Ottico (biennio + triennio)	

		Odontotecnico (biennio + triennio)	
	SERVIZI per L'ENOGASTRONOMIA e L'OSPITALITA' ALBERGHIERA (Biennio comune)	Enogastronomia (triennio)	Prodotti dolciari artigianali ed industriali
		Servizi di sala e di vendita (triennio)	
		Accoglienza turistica (triennio)	
	SERVIZI COMMERCIALI (biennio comune + triennio)		Promozione commerciale e pubblicitaria
INDUSTRIA e ARTIGIANATO	MANUTENZIONE ed ASSISTENZA TECNICA (biennio comune + triennio)		Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili
			Manutenzione dei mezzi di trasporto
	PRODUZIONI INDUSTRIALI e ARTIGIANALI (Biennio comune)	Industria (triennio)	Arredi e forniture di interni
			Produzioni audiovisive
		Artigianato (triennio)	Produzioni tessili sartoriali
			Produzioni artigianali del territorio

ALTRO

1. Liceo artistico
2. Liceo classico
3. Liceo linguistico
4. Licei musicali e coreutici
5. Liceo scientifico
6. Liceo scientifico – opzione Scienze applicate
7. Liceo scientifico – sezione a indirizzo sportivo
8. Liceo scienze umane
9. Liceo scienze umane – opzione economico sociale
10. Istituti Tecnici
11. Istituti Professionali
12. Istituti professionali pre riordino
13. Istruzione e formazione professionale

****

PERMESSI LEGGE 104: È POSSIBILE OTTENERLI SE IL LAVORATORE HA LA BADANTE?

- La tutela della legge 104: cenni generali
- Permessi legge 104: di che si tratta?
- Due presupposti fondamentali per accedere ai permessi legge 104
- Permessi legge 104 e assistenza dei disabile: che succede se c'è la badante?
- Il caso delle RSA

LA TUTELA DELLA LEGGE 104: CENNI GENERALI

Prima di rispondere al quesito pratico appena menzionato, è opportuno dare qualche delucidazione sulla legge n. 104 del 5 febbraio 1992, ai più conosciuta come semplicemente come **legge 104**. Ebbene detto testo rappresenta tuttora il punto di riferimento normativo per ciò che riguarda l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Perciò se i destinatari maggiori di questo provvedimento sono anzitutto i **cittadini disabili**, in verità la tutela si estende anche a chi come **familiare**, vive con loro e se ne prende cura nei vari momenti della vita quotidiana. Si tratta dei cosiddetti 'caregiver' di queste persone.

D'altronde non dobbiamo dimenticare che la finalità del legislatore, che ha emanato la legge 104, è stata ed è garantire adeguato sostegno al disabile ed alla sua famiglia, in modo da raggiungere comunque autonomia e integrazione sociale.

Detto supporto potrà aversi, in particolare, nell'ambito di servizi di aiuto tecnico o psicologico, ma anche nell'ambito prettamente domestico, grazie appunto all'assistenza dei familiari. Ecco perché appare opportuno chiedersi se ricorre il diritto alla legge 104 nel caso in cui vi sia una badante in casa.

PERMESSI LEGGE 104: DI CHE SI TRATTA?

Ebbene, la legge quadro sulla disabilità include un rilevante beneficio o agevolazione in campo lavorativo, sia per dipendente disabile che per il lavoratore subordinato che assiste un familiare in condizione di handicap. Il riferimento va ai **permessi retribuiti mensili**, detti anche permessi legge 104.

In sostanza si tratta di assenze:

- fino a tre giorni al mese e frazionabili ad ore;
- mirate alla cura ed all'assistenza del disabile, se chi se ne avvale è il lavoratore caregiver;

- mirate al riposo ed alla tutela diretta della salute e dell'integrità psicofisica del disabile, se a sfruttarle è in prima persona il portatore di handicap stesso.

Detti permessi sono da intendersi retribuiti sulla scorta della retribuzione effettivamente corrisposta e coperti anche ai fini previdenziali da contribuzione figurativa.

DUE PRESUPPOSTI FONDAMENTALI PER ACCEDERE AI PERMESSI LEGGE 104

Attenzione però, perché condizione essenziale per avvalersi del permesso per sé o per assistere un familiare è lo stato di **grave disabilità**, vale a dire il riconoscimento in capo al lavoratore disabile, o al disabile assistito, di un handicap in situazione di gravità secondo quanto previsto dalla **legge 104**. Chiaramente detto stato va acclarato da specialisti ed infatti il permesso in oggetto sarà ottenibile soltanto con previo accertamento delle effettive condizioni di salute, tramite verifica di una **commissione Asl ad hoc**.

C'è una ulteriore condizione indispensabile per i permessi legge 104, laddove ad avvalersi di questa agevolazione sia il lavoratore che assiste il disabile grave. Ebbene, il supporto alla persona con handicap accertato deve essere effettivo. In pratica, ciò significa che non si può essere assenti dal lavoro nel caso in cui il disabile sia ricoverato a tempo pieno in **ospedale**, tranne il caso in cui non sia la struttura medica stessa a richiedere l'assistenza del lavoratore che beneficia della legge 104.

Le attività di assistenza possono anche non concretizzarsi in una cura in senso stretto, ovvero in un sostegno diretto e ravvicinato in ogni attività del quotidiano. Lo stesso Ministero del Lavoro ha infatti specificato è possibile assistere il disabile tramite varie attività 'collaterali', come ad esempio portarlo al lavoro, pagare bollette, ritirare esami o medicinali in farmacia.

PERMESSI LEGGE 104 E ASSISTENZA DEI DISABILE: CHE SUCCEDE SE C'È LA BADANTE?

Veniamo ora alla risposta relativa al quesito iniziale: il lavoratore dipendente può comunque servirsi dei permessi legge 104 anche laddove il disabile grave sia assistito da badanti o comunque da personale domestico? Ebbene, Il lavoratore che svolge attività di assistenza a sostegno del portatore di handicap grave può chiedere i **permessi legge 104**, anche nel caso in cui sono presenti forme di assistenza pubblica o privata, ovvero badanti o assistenti familiari. Non solo: i permessi saranno conseguibili anche qualora nel nucleo familiare del disabile siano inclusi familiari conviventi non lavoratori, che abbiano la possibilità di assistere il disabile.

La legge 104, infatti, non pone alcuna preclusione a riguardo e, piuttosto, richiede che il dipendente caregiver dia un'**assistenza sistematica ed adeguata** al familiare con problemi di salute. In altre parole, la copertura dei permessi retribuiti vale anche nell'ipotesi nella quale, all'interno del nucleo familiare, vi siano delle persone teoricamente idonee a prestare **assistenza al portatore di handicap** - appunto assistenti domestici e badanti.

IL CASO DELLE RSA

Anche nel caso in cui il familiare disabile sia ricoverato presso una RSA, ovvero una residenza sanitaria assistenziale, può ricorrere il diritto ai permessi legge 104. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, dette agevolazioni sono possibili altresì nel caso del ricovero del disabile in **strutture residenziali per anziani**, le cosiddette RSA.

Ciò però nel caso in cui la struttura non dia assistenza sanitaria in modo continuativo. Ma vero è che spesso è così, perché di fatto si tratta di ospizi e case di riposo in cui è assicurata la compagnia del personale badante, ma non sempre una vera e propria assistenza sanitaria, intesa come servizi in campo medico, infermieristico o riabilitativo da parte di oss ed educatori.

Perciò laddove l'assistenza sanitaria nelle RSA non sia prevista o non sia svolta continuativamente nel corso della giornata, anche se il disabile è ricoverato vale il diritto ai **permessi legge 104** per i

lavoratori dipendenti. Invece se al disabile è fornita nella RSA un'assistenza sanitaria continuativa, la situazione è equiparata a ricovero ospedaliero e, perciò, non c'è diritto ai permessi.

In altre parole, saranno negati i permessi legge 104 al lavoratore che ha un familiare disabile cui è data assistenza sanitaria durevole nel corso delle 24 ore. In dette circostanze, la situazione è infatti equiparata a quella tipica del disabile ricoverato in un ospedale, in una clinica o in una struttura sanitaria specializzata.

HelvetiaAssicurazioni

***Agenzia di Terni*— Via Bruno Capponi, 15 – 0744 404283**

le ns. Polizze:
infortuni iscritti in ambito scolastico, in itinere e in gita n. 00157 08 0000 1959
R.C. iscritti in ambito scolastico, in itinere e in gita n. 00157 07 0000 1958

- **Responsabilità civile** - come da polizza - :
  copertura dei rischi inerenti ai danni involontariamente cagionati a terzi da parte del personale docente e ATA durante l'esercizio delle proprie funzioni (gite scolastiche comprese) per danni a persone, cose, animali

- **Ramo infortuni con diaria da ricovero ospedaliero sin dal primo giorno** - come da polizza - :
  a scuola;
  durante il percorso dalla propria abitazione a scuola e viceversa;

N .B.: la denunzia di eventuali sinistri va presentata dall'iscritto all'Agorà che è titolare delle polizze citate, al fine esclusivo della istruttoria della pratica che sarà attivata da parte della Assicurazione Helvetia , a seguito di verifica della effettiva iscrizione al sindacato dell'interessato e del conseguente diritto alla difesa/indennizzo e comunque con ogni più ampia garanzia del rispetto della privacy.

****

.. le convenzioni....

Sconto 30 %

sulla Polizza auto

Helvetia Assicurazioni
Agenzia di Terni

Via Bruno Capponi, 15
0744 404283

.....

Adempimenti fiscali? certezze normative ?..in convenzione…

Medea Centro Assistenza Fiscale - Terni,

NUOVA SEDE Via Alberto Mario 36
(a circa 80/100 metri da Agorà)- tel. 0744 282589

- Modello 730 – IMU
- Modello Unico (persone fisiche)
- Dichiarazioni IMU - Successioni
- Locazioni - Modello RED
- Certificazioni ISE e ISEE
- Certificazioni ISEU per universitari
- Attività di Patronato: Disoccupazioni
- Invalidità civili
- Autorizzazioni ANF Ricostituzioni
- Pensioni di reversibilità
- Trasmissione telematica pratiche pensionistiche lavoratori statali

- **Occhiali da vista?**
  Occhiali da sole?

- Da **ANTONELLI OTTICA:**
- **a Terni** – Via Filippo Turati, 22/O(0744 275023)
- **a Narni Scalo** – Via della Libertà, 60 (0744 733841);
- **ad Amelia** – Via delle Rimembranze, 22 (0744 983644)
- Sconto del **40 %** sul prezzo di listino (escluse dallo sconto vendite già promozionali e lenti a contatto);
- **********

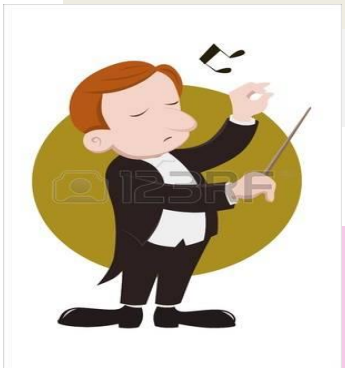

Agorà-Direttore Prof. Favilla Alberto

- **Autorizzazione del Tribunale di Terni n. 5/97 reg. stampa del 22/12/1997**
- **Elaborato e diffuso a cura di Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola**

RELAX ,"PONTI" E FINE SETTIMANA a TAMERICI HOUSE

A Montecastrilli , a tre passi dalla superstrada E45 , se cerchi ospitalità ed accoglienza e una "full immersion" nella natura, lontano dai rumori e dallo stress del centro cittadino.

Tamerici House

PRENOTA AL N. 392 8142706

tamericihouse@gmail.com

3 suites (2+2) in totale 12 posti letto..
cucina, barbecue, aria condizionata..
sconto 10% iscritti Agorà

organizza con gli amici i tuoi eventi..
per una comitiva di 10/12 persone o max 5 coppie.. un pernottamento euro 299,00
- Con utilizzo salone/cucina/barbecue/grande camino/impianto audio video e cena autogestita euro 399,00, due notti euro 500,00..+ spese pulizia/sanificazione euro 90,00 - INFO: 392 8142706 o tamericihouse@gmail.com

.N.B.: Per fruire delle convenzioni, l'iscritto dovrà esibire all'esercente la tesserina, sotto riportata dopo averla ritagliata e avervi aggiunto il proprio nome e cognome e la firma.

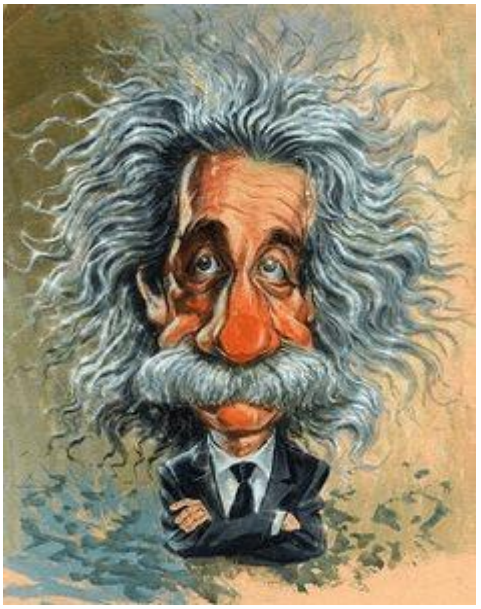

Cognome _____

Nome _____

Firma _____

Tesserina valida sino al 31 dicembre 2023_compreso

Agorà scuola 2023/24